

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di dietista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di dietista di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 744 del Ministro della sanità, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Tabella ⁽³⁾	
Sez. A - Diploma universitario	Sez. B - Titoli equipollenti
DIETISTA	DIETISTA
Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744	Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del Servizio sanitario nazionale (decreto del Ministro della sanità del 3 dicembre 1982)
	ECONOMO DIETISTA decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, accompagnato da un attestato di tirocinio semestrale in dietologia presso le strutture del S.S.N.
	DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
	ECONOMIA E MERCEOLOGIA DEGLI ALIMENTI decreto del Presidente della Repubblica n. 1790 del 30 ottobre 1963, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 legge 11 novembre 1990, n. 341
	DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA legge 11 novembre 1990, n. 341

(3) Tabella così sostituita dall'art. 1, D.M. 10 luglio 2002 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178).

2. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di dietista indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.